COMUNE DI FONTANAFREDDA

Provincia di Pordenone

Via Puccini n. 8 CAP 33074
Tel. 0434/567611 Fax 0434/567667 comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita I.V.A. 00162440937
info@comune.fontanafredda.pn.it www.comune.fontanafredda.pn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2019
N. 45 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE G.A.P. - GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PER L'ESERCIZIO 2018 E DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

L'anno 2019 , il giorno 16 del mese di Maggio alle ore 17:30 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Filippetto Sabrina	Assessore	Presente
Landa Antonino	Assessore	Assente
Piccin Patrizia	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente
Bolzonello Carlo	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Comunale Angelo Raffaele Petrillo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Michele Pegolo nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

PREMESSE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 118/2011 e il successivo D. Lgs. 126/2014 avviano gli Enti Locali verso la redazione del bilancio consolidato del gruppo pubblico locale;
- in particolare l'allegato 4/4 recante il "principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" impone agli Enti Locali un iter da seguire per giungere alla redazione del documento medesimo.

ATTESO che il Comune di Fontanafredda, alla luce della normativa summenzionata, è tenuto a redigere per l'anno 2018 un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune stesso attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

CONSIDERATO che il bilancio consolidato dovrà essere:

- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dal Comune alla data del 31/12/2018;
- approvato entro il 30 settembre 2019.

DATO ATTO altresì che, ai sensi del già citato allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011:

- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti devono predisporre due distinti elenchi concernenti:
  - elenco A) ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP);
  - elenco B) ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ, COMPONENTI DEL GAP, COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO (c.d. PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO).

- devono essere evidenziati gli Enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di Amministrazioni Pubbliche o di imprese;

- il "Gruppo Amministrazione Pubblica" (GAP) deve comprendere gli Enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'Amministrazione Pubblica. Tale definizione fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non sia presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;

- ai fini dell'inclusione nel GAP non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;

- i criteri dettati dal D.Lgs. 118/2011 per la determinazione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" sono i seguenti:

  - ✓ **punto 1)** organismi strumentali dell'Amministrazione Pubblica capogruppo che costituiscono articolazioni organizzative della capogruppo stessa. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

  - ✓ **punto 2)** Enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

- ✓ **punto 2.1)** Enti strumentali controllati dall'Amministrazione Pubblica capogruppo, costituiti dagli Enti Pubblici e privati e dalle aziende, nei cui confronti la capogruppo:
  a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili;
  b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
  d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. (I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante);

- ✓ **punto 2.2)** Enti strumentali partecipati, costituiti dagli Enti Pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2);

- ✓ **punto 3.1)** società controllate dall'Amministrazione Pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. (I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante);
   L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato;

- ✓ **punto 3.2)** società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere **dal 2019**, con riferimento **all'esercizio 2018** la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

TENUTO CONTO che, ai fini della chiarezza e della trasparenza del processo di consolidamento, è indispensabile compiere quindi un'istruttoria completa che permetta di individuare tutte le entità che potenzialmente possano rientrare nella sfera di consolidamento.

RICHIAMATA la determina n. 194 del 18/04/2018 con la quale si è proceduto all'acquisto di una partecipazione azionaria della società "G.S.M. S.p.a." di Pordenone, allo scopo di effettuare un affidamento in house alla suddetta, della gestione dei servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico e dei servizi di segnaletica e mobilità.

PRESO ATTO che "l'ATO Occidentale" è stato posto in liquidazione secondo quanto stabilito dalla L.R. 5/2016 e che è stato definitivamente chiuso il 30/12/2018.

DATO ATTO altresì che con la medesima legge regionale veniva istituito l'AUSIR, Agenzia, qualificabile come ente pubblico economico cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

DATO ATTO che AUSIR ha confermato le gestioni in essere per quanto attiene il servizio idrico integrato.

VISTI gli organismi partecipati attualmente dal Comune di Fontanafredda riportati nell'allegato C) "Elenco enti e società partecipate", con le percentuali di partecipazione alla data del 31/12/2018.

CONSIDERATO corretto ricomprendere nel "Gruppo amministrazione pubblica" del Comune di Fontanafredda gli organismi sotto elencati, alla luce delle logiche e dei criteri dettati dai 5 punti del D. Lgs. 118/2011, per le motivazioni esplicitate nell'allegato A) "Gruppo Amministrazione Pubblica":

GAP – Gruppo Amministrazione Pubblica	
Punto 1)	**----**
Punto 2.1)	
Punto 2.2)	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.
	SCUOLA MOSAICISTI FRIULI
Punto 3.1)	
Punto 3.2)	AMBIENTE SERVIZI SPA
	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A
	GESTIONE SERVIZI MOBILITA' S.P.A.

ACCERTATO che:

1. il contenuto del GAP non deve coincidere necessariamente con la totalità delle realtà nelle quali il Comune di Fontanafredda detiene delle partecipazioni, poiché la finalità della sua predisposizione è solo e direttamente collegata a un obiettivo specifico, cioè la costruzione del bilancio consolidato. Pertanto, alcune realtà che pur ruotano nella sfera di influenza del Comune, saranno considerate solo attraverso l'iscrizione della partecipazione nell'attivo dello stato patrimoniale consolidato, attribuendo uno specifico valore all'investimento effettuato;

2. ogni scelta di inclusione, oppure di esclusione, che verrà compiuta partirà dal presupposto che il bilancio consolidato debba rappresentare in modo veritiero e corretto, oltre che chiaro, la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di Fontanafredda. La rappresentazione deve anche essere rilevante, nel senso che a fronte di realtà di modeste dimensioni o marginali, è possibile esercitare un'esclusione, perché i benefici informativi derivanti dal loro inserimento sono ampiamente inferiori ai costi necessari per eseguirlo.

TENUTO infatti conto che:

- ✓ gli organismi appartenenti al "GAP" compresi nel predetto elenco A) possono non essere inseriti nel secondo elenco (e quindi nel bilancio consolidato) nei casi di:
  a) irrilevanza: sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società/ente partecipata; inoltre si è nel caso di "irrilevanza" quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 % rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo (Comune di Fontanafredda):
     1. totale dell'attivo,
     2. patrimonio netto,
     3. totale dei ricavi caratteristici;

     In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.
     Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, un'incidenza inferiore al 3 per cento.
     Ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dal l'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;

  b) impossibilità a reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione per detto motivo sono limitati e riguardano eventi di natura straordinaria;

  c) a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

  d) in ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

PRESO ATTO della Deliberazione della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 19/2018/SRCPIE/PAR del 01/02/2018, dalla quale si evince che *"..se una regione o un ente locale detengono una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house o in un ente che sia comunque destinatario di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, tali soggetti non solo confluiscono nel gruppo amministrazione pubblica, ma rientrano anche nel perimetro di consolidamento. Peraltro ciò vale anche nel caso in cui l'affidamento diretto non sia stato effettuato dall'ente locale direttamente, ma da un ente strumentale dallo stesso partecipato…*".

DATO ATTO di quanto sopra esposto e pertanto di dover ricomprendere nel perimetro di consolidamento le società in house che gestiscono direttamente servizi per conto del Comune e precisamente:

- ✓ "GSM-Gestione Servizi Moblità Spa";
- ✓ "Ambiente Servizi Spa";
- ✓ "LTA Spa".

RITENUTO altresì, alla luce di quanto sopra esposto alla lettera a), che possono considerarsi irrilevanti i seguenti organismi sulla base delle percentuali di partecipazione detenute dal Comune:

ORGANISMO	PARTECIPAZIONE INFERIORE ALL'1% DEL CAPITALE
CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,09%
SCUOLA MOSAICISTI FRIULI	0,85%

RITENUTO quindi di poter approvare i due distinti elenchi richiesti dall'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, sulla base delle valutazioni effettuate ed indicate nei precedenti paragrafi.

RICORDATO che i due elenchi dovranno essere trasmessi a ciascuno degli Enti compresi nel bilancio consolidato, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza il perimetro del consolidamento.

DATO ATTO che:

- ✓ il Comune, nella sua veste di Amministrazione pubblica capogruppo, dovrà comunicare agli Enti, alle aziende e alle società comprese nell'area di consolidamento il fatto che essi saranno compresi nel bilancio consolidato comunale relativo all'esercizio 2018 ed altresì impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato e dovrà avviare un percorso che consenta, in tempi brevi, l'allineamento di tutte le contabilità del Gruppo;
- ✓ stante le modeste percentuali di partecipazione e le caratteristiche degli organismi (a totale partecipazione pubblica), tali direttive dovranno necessariamente essere emanate a livello complessivo da parte delle Amministrazioni pubbliche proprietarie e non singolarmente da questo Ente.

DATO ATTO altresì che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. da parte del Responsabile dell'Area 1 Amministrativo – Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, dando atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

RICHIAMATA espressamente tutta la normativa citata nei paragrafi precedenti, nonché il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità.

SI PROPONE

Per le premesse al presente atto che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare i seguenti due elenchi che vengono allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali sotto le lettere A) e B):

   - elenco A) ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP);

   - elenco B) ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ, COMPONENTI DEL GAP, COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO (c.d. PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO);

2. di precisare che i due elenchi dovranno essere trasmessi a ciascuno degli Enti compresi nel bilancio consolidato, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento;

3. di demandare al Responsabile dell'Area 1 Amministrativo-Finanziaria:
   - l'adozione dei provvedimenti necessari a dare esecuzione al presente atto, nonché l'invio di una copia del presente atto a tutti gli organismi partecipati dal Comune di Fontanafredda;

- ogni ulteriore utile adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato inerente il Comune di Fontanafredda, anche con riferimento alle istruzioni necessarie per avviare il percorso di consolidamento;

4. di trasmettere altresì copia del presente provvedimento all'Organo di Revisione dell'Ente;

5. stante l'urgenza di provvedere di proporre l'immediata eseguibilità, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

Allegati:
- Allegato A) Gruppo Amministrazione Pubblica
- Allegato B) Perimetro di Consolidamento
- Allegato C) Elenco Enti e Società partecipate

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Fontanafredda, 16 maggio 2019

f.to Il Responsabile dell'Area
BARBARA TONEGUZZO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Fontanafredda, lì 16 maggio 2019

f.to Il Responsabile dell'Area
BARBARA TONEGUZZO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto,

f.to Il Presidente
Michele Pegolo

f.to Il Segretario Comunale
Angelo Raffaele Petrillo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 21/05/2019 al 04/06/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Fontanafredda, lì 21/05/2019

f.to Il Responsabile della Pubblicazione
Maria Ausilia Ruffo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/05/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 16/05/2019

f.to Il Responsabile dell'esecutività
Segretario Comunale
Angelo Raffaele Petrillo